Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Mercoledì, 5 aprile 1933 - Anno XI** **Numero 80**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO

INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'Indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1933, n. 225.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Cairo, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 226.
Aggiunta di una voce alla tariffa dei diritti di borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 1° dicembre 1932, n. 1598, col quale furono apportate delle modifiche alla vigente tariffa dei diritti spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano per gli atti da esso emanati;
Vista la deliberazione in data 17 gennaio 1933-XI, con la quale il predetto Consiglio provinciale dell'economia corporativa ha stabilito di aggiungere alla menzionata tariffa la voce riguardante gli osservatori alle grida istituiti con il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla vigente tariffa dei diritti spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano per gli atti da esso emanati, viene aggiunta la seguente voce:
« Per ogni tessera per osservatore autorizzato, a termini del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, ad accedere al recinto delle grida, L. 1000 ».
Per l'anno 1933 il diritto di cui sopra viene ridotto a lire 500 per gli osservatori alle grida di Banche già ammesse in Borsa come commissionari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1933, n. 227.
Elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di dettare norme complementari in materia di reclutamenti negli impieghi

presso le Amministrazioni statali e gli Enti locali e parastatali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ad impieghi presso le Provincie, i Comuni, le Istituzioni di assistenza e beneficenza e gli Enti, Istituti e Aziende, comprese quelle di trasporto, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, o dei Comuni, o delle Istituzioni di assistenza o beneficenza, o dei relativi consorzi, è aumentato, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, di un periodo pari al tempo per cui, anteriormente a tale data, appartennero al Partito.

L'indicato aumento è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante, in base alle vigenti disposizioni, a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra, e degli invalidi per la causa nazionale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì per i reclutamenti presso gli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, le Opere nazionali, le Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali, ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomina in ruoli dei personali dei gruppi *A*, *B* e *C*, o parificabili, delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3.

Nel primo concorso che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sarà bandito per nomine in ciascuno dei ruoli di personali dei gruppi *A*, *B* e *C*, o parificabili, delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione è aumentato di quattro anni. Qualora, però, per effetto di tale aumento, detto limite risulti superiore a 35 anni di età, l'aumento medesimo è consentito soltanto per il numero di anni occorrente a raggiungere il limite di 35 anni.

Con l'aumento di cui al precedente comma si cumulano gli altri previsti dalle vigenti disposizioni, compreso quello stabilito dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 dicembre 1932-XI, n. 293, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922.

Ai soli effetti del concorso di cui al presente articolo, non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che alla data del relativo bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non sia ancora scaduto, alla data medesima, il termine di presentazione delle domande.

Per le nomine nei ruoli di personale subalterno la disposizione dell'art. 3 si applica limitatamente al conferimento dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli che si renderanno vacanti fino a tutto il 31 dicembre 1933.

I precedenti articoli 2 e 3 non si applicano ai reclutamenti nei ruoli di personali militari e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 228.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Vannina Saracchi Ferrarini » con sede in Quattro Castella.

N. 228. R. decreto 26 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Vannina Saracchi Ferrarini », con sede in Quattro Castella (Reggio Emilia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 229.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Fratelli Motto Cagna Antonio ed Emiliano », con sede in Roasio.

N. 229. R. decreto 26 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Fratelli Motto Cagna Antonio ed Emiliano », con sede in Roasio (Vercelli), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933, n. 230.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Chiapovano.

N. 230. R. decreto 30 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Chiapovano (provincia di Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1933 Anno XI

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 231.

Autorizzazione alla Scuola di musica « Umberto Giordano » di Foggia ad assumere la nuova denominazione di « Liceo musicale Umberto Giordano ».

N. 231. R. decreto 16 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Scuola di musica « Umberto Giordano » di Foggia, viene autorizzata ad assumere la nuova denominazione di « Liceo musicale Umberto Giordano ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 marzo 1933.

Nomina della Commissione pel trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se esista o meno diritto a trattamento di quiescenza negli impiegati civili da destituirsi è composta, per l'anno 1933, come appresso:

Presidente.

Gr. uff. dott. Solinas Luigi, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Cav. di gr. cr. dott. Ambrosino Lorenzo, consigliere di Stato;

Gr. uff. dott. Presti Manlio, prefetto del Regno, capo del personale del Ministero dell'interno;

Comm. dott. Scalfaro nobile dei baroni Salvatore Attilio, consigliere della Corte di cassazione;

Comm. dott. Ronchetti Mario, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze.

Segretario:

Cav. dott. Vazzana Mariano, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per le finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 154.

(1606)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 febbraio 1933.

Determinazione della ripartizione dell'onere tributario tra datori di lavoro e prestatori d'opera per gli emolumenti non inferiori a L. 6000 e non superiori a L. 30.000.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1933-XI, n. 18;

Decreta:

Agli effetti di quanto dispone l'art. 5 del R. decreto-legge 30 gennaio 1933-XI, n. 18;

Per gli emolumenti complessivi non superiori a L. 30.000 annue, i datori di lavoro sono tenuti ad accordare ai propri dipendenti un aumento della retribuzione secondo le seguenti norme:

— per la parte di emolumenti non superiori a L. 6000 annue, l'aumento della retribuzione dovrà essere pari a non meno dell'80 % dell'imposta trattenuta;

— per la parte di emolumenti fra le 6000 e le 18.000 lire, l'aumento della retribuzione dovrà essere pari a non meno del 50 % dell'imposta trattenuta;

— per la parte di emolumenti fra le 18.000 e le 30.000 lire l'aumento della retribuzione dovrà essere pari a non meno del 40 % della imposta trattenuta.

Ferme restando le percentuali di cui sopra, sono fatte salve le particolari condizioni stipulate in relazione al R. decreto-legge 30 gennaio 1933-XI, n. 18, mediante condizioni collettive fra le Associazioni sindacali competenti, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1933.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Cariati (Cosenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera 10 novembre 1930-IX, n. 3372, con la quale S. E. il prefetto di Cosenza comunicava di avere sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Cariati (Cosenza) e di aver nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente stesso il signor Domenico Venneri-Natale;

Considerato che il predetto commissario prefettizio ha rassegnate le sue dimissioni dalla carica;

Decreta:

Il signor Pasquale Strafaci di Carmine è nominato commissario governativo della Cassa rurale di Cariati (Cosenza) coi poteri e con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(1610)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1933.
Autorizzazione alla Banca Commerciale Italiana a gestire un « ufficio-cambio » a bordo della motonave « Victoria ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca Commerciale Italiana », con sede in Milano, è autorizzata a gestire un « ufficio-cambio », a bordo della motonave « Victoria », a condizione che detto ufficio limiti le sue operazioni al cambio di moneta, pagamento di lettere di credito e negoziazione di travellers-chèques.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(1609)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2265-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Francesco fu Giovanni, nato a Cobbia il 17 febbraio 1867 e residente a Trieste, via Donota, 19, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Germek nata Ostrouska di Giovanni, nata il 4 aprile 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8706)

N. 11419-2266-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Germek ved. Teresa fu Francesco, nata Merzek, nata a Crussevizze il 17 ottobre 1870 e residente a Trieste, vicolo delle Rose, 13, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Francesco, nata l'8 settembre 1898, figlia;
2. Francesco fu Francesco, nato il 23 giugno 1901, figlio;
3. Angela fu Francesco, nata il 22 maggio 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8707)

N. 11419-2267-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Francesco fu Francesco, nato a Trieste il 5 agosto 1870 e residente a Trieste, S. M. Maddalena Inf., n. 713, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco di Francesco, nato il 22 settembre 1908, figlio;
2. Angiolina di Francesco, nata il 26 giugno 1910, figlia;
3. Luigia di Francesco, nata il 27 giugno 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8708)

N. 11419-2268-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Germek ved. Francesca fu Maria, nata Kocar, nata a Lubiana il 27 settembre 1857 e residente a Trieste, via Rigutti, 26, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8709)

N. 11419-2269-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Francesco fu Francesco, nato a Trieste il 3 dicembre 1890 e residente a Trieste, via della Tesa, 50, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8710)

N. 11419-2270-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Germek ved. Maria fu Giacomo nata Zamperlo, nata a Trieste il 23 agosto 1867 e residente a Trieste, Roiano, 467, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8711)

N. 11419-2271-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Giacomo fu Giacomo, nato a Trieste il 3 marzo 1901 e residente a Trieste, Roiano, 467, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Erminia Germek nata Hrobat di Antonio, nata il 1° ottobre 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8712)

N. 11419-2272-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Giuseppe fu Giuseppe, nato a Trieste il 17 marzo 1900 e residente a Trieste, Cologna, 197, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Germek nata Mozina di Antonio, nata il 29 giugno 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8713)

N. 11419-2275-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Antonio fu Giuseppe, nato a Trieste il 9 novembre 1883 e residente a Trieste, via Fonderia, 5, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8716)

N. 11419-2277-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Germek ved. Rosa fu Giuseppe nata Visentin, nata a Trieste il 22 aprile 1876 e residente a Trieste, Guardiella, 534, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi fu Giuseppe, nato il 15 maggio 1901, figlio;
2. Ettore fu Giuseppe, nato il 10 dicembre 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8717)

N. 11419-2278-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Giuseppe fu Giuseppe, nato a Trieste il 30 gennaio 1862 e residente a Trieste, via Pondares, 5, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8718)

N. 11419-2279-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Guido fu Michele, nato a Trieste il 1° aprile 1880 e residente a Trieste, via Bazzoni, 5, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elda Germek nata Plett di Ulderico, nata il 30 maggio 1892, moglie;
2. Giliola di Guido, nata il 13 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8719)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 30 marzo 1933-XI ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176, che modifica il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente la facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da aluni Paesi.

(1621)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Pubblicazione ruoli del personale postale telegrafico.

In applicazione dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 15 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale di 1ª, 2ª e 3ª categoria, l'elenco del personale proveniente dalle cessate Amministrazioni austriaca e fiumana e quello degli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale e telegrafica in servizio al 31 dicembre 1932.

(1623)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio fra i proprietari dei terreni compresi nella zona di S. Marino-Monte Bagnolo per la costruzione e manutenzione di strade interpoderali in territorio del comune di Perugia.

Con R. decreto 2 febbraio 1933-XI, n. 1136, registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1933, registro n 5 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 226, è stata approvata la costituzione del Consorzio fra i proprietari dei terreni compresi nella zona di S. Marino-Monte Bagnolo per la costruzione e manutenzione di strade interpoderali in territorio del comune di Perugia.

(1612)

Modificazione del comprensorio del Consorzio di irrigazione « S. Eufemia » in provincia di Catanzaro.

Con R. decreto 2 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo successivo, registro n. 5, foglio n. 229, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato modificato, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione di « S. Eufemia », con sede in Nicastro, provincia di Catanzaro.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 1139 ditte, con un comprensorio di ettari 2068.86.43 fu riconosciuto con R. decreto 30 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre successivo.

(1613)

Approvazione dello statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria della Val di Pesa in provincia di Firenze.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto n. 1234 del 24 marzo 1933 ha approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di trasformazione fondiaria della Val di Pesa (provincia di Firenze) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 24 luglio 1932

(1614)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente le estrazioni per l'assegnazione dei premi e per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie.

Si notifica che nei giorni 8 maggio 1933-XI e successivi, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (via Goito, n. 1), aperta al pubblico, si procederà ai sorteggi per l'assegnazione dei premi e per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di prima e di seconda serie.

Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1622)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 77.

Media dei cambi e delle rendite
del 3 aprile 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.48
Inghilterra (Sterlina)	66.75
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376.55
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.15
Cecoslovacchia (Corona)	58.22
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.98
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.43
Olanda (Fiorino)	7.892
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.25
Svezia (Corona)	3.51
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.475
Id. 3,50 % (1902)	75.325
Id. 3 % lordo	52.675
Consolidato 5 %	85.10
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.225
Id. id Id. 1940	102.95
Id. id. Id. 1941	102.90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.05

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.